




**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.

Prot. 1486 del 08-02-2010

Tipo: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali*

FM/me

Roma, 8 FEB 2010

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di NOCERA INFERIORE
Via Matteotti 46, Palazzo SME
84014 Nocera Inferiore (SA)**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 481/2009 – CTU – ambito applicativo della legge 18 giugno 2009, n. 69

Con riferimento alla Vostra comunicazione del 3 dicembre 2009, con la quale si poneva il seguente quesito:

"In riferimento alla normativa di cui all'oggetto (legge n. 69 del 19.06.2009 n.d.r.) gran parte dei nostri iscritti si sono chiesti se le modifiche al codice di procedura civile in materia di C.T.U, la cui ratio è quella di garantire maggiore trasparenza e rotazione degli incarichi, siano limitate allo stretto ambito della consulenza tecnica d'ufficio del processo civile o se, invece, sia applicabile anche alle altre fasi della amministrazione della giustizia in cui i magistrati si avvalgono, nell'ambito civile e penale, della opera di ausiliari quali curatori fallimentari, custodi giudiziari, esperti contabili, etc e per i quali non è previsto un elenco", è necessario ricordare preliminarmente che la legge n. 69/2009 ha apportato alcune modifiche all'art. 23 Disp. att. c.p.c.

La riformulazione della disposizione da ultimo menzionata risponde all'esigenza di consentire un'effettiva rotazione nel conferimento degli incarichi di consulente tecnico nonché la trasparenza del procedimento di nomina.

L'art. 23 è inserito in seno al Titolo II delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, rubricato "Degli esperti e degli ausiliari del giudice" e in tal senso il dubbio espresso da codesto Ordine parrebbe fondato. Va peraltro evidenziato che detta disposizione di legge è però specificamente collocata nel corpo del Capo II "Dei consulenti tecnici del giudice" e della Sezione I "Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari" del medesimo Titolo.

Quanto sopra fa propendere per un'interpretazione restrittiva della norma, rispetto alla quale peraltro non sono stati rinvenute opinioni divergenti in dottrina, e si ritiene quindi che la "Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi" per come disciplinata dall'articolo in esame possa trovare rilievo solamente nella assegnazione delle consulenze tecniche nell'ambito dei procedimenti civili ordinari, dovendosene

ritenere esclusa l'applicabilità alle fattispecie indicate nel quesito a cui di fornisce riscontro con la presente.

Non va trascurato, infatti, che gli incarichi di cui al menzionato art. 23 Disp. Att. c.p.c. sono quelli specificatamente individuati nell'art. 22 Disp. Att. c.p.c., rubricato "Distribuzione degli incarichi", che impone al giudice di affidare gli incarichi di consulente tecnico agli iscritti nell'albo tenuto dal presidente del tribunale a tale precipuo scopo.

Con i migliori saluti.

Il Dirigente
Francesca Maione

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Maione', written in a cursive style.